

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1930

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(PICCHETTO FRATIN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(CALDEROLI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84,
recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di inte-
resse strategico

Presentato il 25 giugno 2024

ONOREVOLI DEPUTATI! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.





La domanda di materie prime critiche è destinata ad aumentare nei prossimi decenni in quanto indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici della filiera industriale, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale e il settore della sanità e della mobilità elettrica.

L'UE dipende quasi esclusivamente dalle importazioni e risulta, quindi, esposta ad elevati rischi della catena di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche. Si consideri, a titolo esemplificativo, che l'UE acquista il 97% del magnesio in Cina; le terre rare pesanti, da cui si ottengono i magneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche o nei veicoli elettrici, sono raffinate esclusivamente in Cina; il 63% del cobalto mondiale, utilizzato nelle batterie, è estratto nella Repubblica democratica del Congo, mentre il 60% è raffinato in Cina.

Il 3 maggio u.s. è stato pubblicato il Regolamento 2024/1252/UE che intende garantire l'accesso dell'UE ad un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche (non energetiche e non agricole), in ragione della loro importanza per garantire il funzionamento del mercato intero, con specifico riferimento alle materie prime critiche strategiche, prefiggendosi i seguenti principali obiettivi:

- a) rafforzare le capacità dell'UE lungo le diverse fasi della catena del valore (estrazione, trasformazione o riciclaggio) allo scopo di rendere l'industria più resiliente e meno dipendente da paesi terzi;
- b) individuare “Progetti strategici” che potranno beneficiare di:
 - riduzione degli oneri amministrativi, e norme di semplificazione;
 - riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio).
- c) Gli Stati membri dovranno istituire un punto di contatto responsabile per facilitare e coordinare le procedure, comprese le valutazioni di impatto ambientale.

Obiettivi minimi della Commissione Europea da raggiungere entro il 2030:

			
Il 10% del consumo annuale di ciascuna materia prima critica deve essere estratto in Europa	Il 40% del consumo annuale di ciascuna materia prima deve provenire dalla raffinazione in Europa	Il 25% del consumo annuale di ciascuna materia prima deve essere soddisfatta dal riciclo	Non più del 65% del consumo annuale per ciascuna materia prima deve provenire da



			un unico Paese
--	--	--	----------------

Figura. Gli obiettivi fissati dal Critical Raw Materials Act al 2030

Al fine di orientare gli sforzi degli Stati membri per contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'Unione europea, il Regolamento UE sopra citato provvede all'elencazione delle materie prime considerate strategiche e critiche, che di seguito si riportano.

Materie prime strategiche:

a) bauxite/allumina/alluminio, b) bismuto, c) boro - grado metallurgico, d) cobalto, e) rame, f) gallio, g) germanio, h) litio - grado batteria, i) magnesio metallico, j) manganese - grado batteria, k) grafite - grado batteria, l) nichel - grado batteria, m) metalli del gruppo del platino, n) elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce), o) silicio metallico, p) titanio metallico, q) tungsteno

Materie prime critiche:


a) antimonio, b) arsenico, c) bauxite/allumina/alluminio, d) barite, e) berillio, f) bismuto, g) boro, h) cobalto, i) carbon coke, j) rame, k) feldspato, l) fluorite, m) gallio, n) germanio, o) afnio, p) elio, q) elementi delle terre rare pesanti, r) elementi delle terre rare leggere, s) litio, t) magnesio, u) manganese, v) grafite, w) nichel - grado batteria, x) niobio, y) fosforite, z) fosforo, a bis) metalli del gruppo del platino, a ter) scandio, a quater) silicio metallico, a quinquies) stronzio, a sexes) tantalio, a septies) titanio metallico, a octies) tungsteno, a nonies) vanadio

34 materie prime critiche censite nel 2023 (di cui 17 materie prime strategiche)					
Afnio	Alluminio/bauxite	Antimonio	Arsenico	Barite	Berillio
Bismuto	Boro/Borato	Carbone da coke	Cobalto	Elio	Feldspato
Fluorite	Fosforite	Fosforo	Gallio	Germanio	Grafite naturale
Litio	Magnesio	Manganese	Metalli del gruppo del platino*	Nichel	Niobio
Rame	Scandio	Silicio metallico	Stronzio	Tantalio	Titanio
Terre rare leggere**	Terre rare pesanti***	Tungsteno	Vanadio		

In rosso sono evidenziate le materie prime che, oltre ad essere critiche, risultano anche strategiche secondo la definizione della Commissione Europea: «Materie prime rilevanti per le tecnologie che supportano la duplice transizione verde e digitale e gli obiettivi della difesa e dell'aerospazio»



Nel sottosuolo italiano sono presenti almeno 15 delle 34 materie prime critiche necessarie per la transizione energetica e 3000 siti (entro il 24 maggio 2025 è attesa la pubblicazione una nuova Carta mineraria aggiornata) da cui poter estrarre materie prime critiche, in particolare: litio, cobalto, barite, berillio, nichel e tungsteno, rame, zinco.



Il presente decreto si prefigge l'obiettivo di superare la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, ad oggi di competenza regionale che, in quanto disorganica e disomogenea rischia di compromettere l'approvvigionamento delle materie prime critiche.

Infatti, sulla base del d. lgs 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle regioni gran parte dei compiti relativi **all'attività estrattiva**, sono stati chiusi tutti i distretti minerari, tranne quelli siciliani già di dipendenza regionale dal 1965, e le relative competenze sono passate alle Regioni che operano sulla base di apposite Leggi regionali o provinciali.

In seguito, con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato l'art. 117 della Costituzione circa la potestà legislativa di Stato e Regioni, queste ultime hanno acquisito il potere legislativo anche in materia di attività estrattiva.

Si osserva, peraltro, che per la quasi totalità delle regioni, le leggi regionali si limitano a disciplinare le attività estrattive di cave e torbiere. Nel caso del Trentino Alto Adige la competenza è stata trasferita alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Infine, per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, alcune regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria) hanno prodotto specifiche leggi regionali che disciplinano la materia, mentre altre (Umbria, Calabria, Sicilia e Sardegna) hanno introdotto specifici articoli all'interno di leggi regionali più generali.

A causa della regionalizzazione delle competenze, le **procedure per il rilascio di un permesso di ricerca mineraria** possono variare in base alle specifiche normative regionali. Le miniere sono patrimonio indisponibile dello Stato prima e delle Regioni specie a seguito della Legge 7 agosto 2012, n. 134. Durante la fase di massimo sviluppo delle attività mineraria le competenze erano in carico allo Stato e dei relativi Distretti Minerari articolati sul territorio. Probabilmente a causa del progressivo abbandono dell'attività mineraria e delle precedenti competenze a carico dello Stato, non



tutte le Regioni dispongono attualmente di una propria chiara normativa relativa alle miniere, al rilascio di permessi di ricerca e delle successive concessioni minerarie.

La frammentazione delle competenze a livello regionale con coinvolgimento di Province e Comuni rende complicata una visione nazionale delle procedure e delle loro problematiche di attuazione.

In generale vi sono diversi ordini di difficoltà che possono rallentare o impedire il conferimento di un permesso di ricerca mineraria, quali: la molteplicità dei soggetti coinvolti, l'impatto ambientale, l'opposizione sociale e la normativa attualmente vigente è piuttosto datata e non adeguata a una moderna ricerca mineraria.

Pertanto, alla luce di tale contesto, si ravvisa la necessità e urgenza di intervenire, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE, al fine di dare nuovo impulso al settore minerario nel nostro Paese riportando la competenza allo Stato in materia di autorizzazioni e concessioni relative alla ricerca, all'estrazione, alla trasformazione e al riciclo di materie prime strategiche, così da rafforzare le diverse fasi della catena del valore di approvvigionamento e promuovere un ecosistema di materie prime sostenibile e diversificato.

In questa cornice si inserisce il decreto-legge in esame.

Con il decreto-legge viene predisposta una normativa che incentra in capo allo Stato il potere autorizzativo e concessorio in ordine ai progetti di interesse "strategici", fortemente legati agli obiettivi imposti dal Regolamento, tra cui quelli di promuovere la transizione verde e digitale e di garantire l'accesso a un approvvigionamento sicuro e resiliente delle materie prime critiche indispensabili per la crescita e rilancio del tessuto produttivo nazionale. I citati obiettivi, in forza della previsione regolamentare divengono impegni che lo Stato deve assicurare in ambito UE, anche alla luce del principio di responsabilità dello Stato sul piano internazionale scolpito negli articoli 117 e 120 della Costituzione.

I rimanenti progetti, che non sono riconosciuti come strategici, continuano invece a seguire l'ordinario riparto di competenza tra Stato e Regione, e dunque sono autorizzati dalle Regioni, ove insistano sulla terra ferma.

In questa ottica e al fine di definire gli obiettivi perseguiti dal presente decreto, l'**articolo 1** individua misure urgenti per l'attuazione di un sistema di *governance* per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime strategiche, nonché criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici di cui al successivo articolo, in linea con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1252, specificando che il provvedimento si applica anche alle Regioni a Statuto Speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto contiene principi fondamentali di riforma economico-sociale.

Il **Capo I** contiene le disposizioni volte ad adeguare la normativa nazionale rispetto a quanto previsto dal Regolamento 2024/1252/UE attraverso la previsione di una *governance ad hoc* e una disciplina puntuale in punto di presentazione della domanda di riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime, che assumono lo status di progetti di pubblico interesse nazionale a seguito del riconoscimento da parte della Commissione UE.



Il suddetto Capo contiene anche una significativa novità consistente nella previsione di una procedura statale di rilascio delle autorizzazioni, limitatamente ai progetti di ricerca riconosciuti come “strategici”, in modo da consentire di rispettare i termini perentori previsti dal suddetto Regolamento nonché la previsione sull’istituzione di uno o più punti unici di contatto nazionale.

Al riguardo, a causa della regionalizzazione delle competenze in materia, le procedure per il rilascio dei permessi di ricerca non sono sottoposte ad una disciplina organica su tutto il territorio nazionale, e a ciò deve aggiungersi la frammentazione delle competenze a livello regionale, con il coinvolgimento di più soggetti come le Province e i Comuni, che determinano lungaggini procedurali e complessità nel buon esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Nel quadro del coordinamento tra la politica industriale e la politica ambientale, si è reso necessario introdurre una normativa nazionale in materia di esplorazione ed estrazione di materie prime critiche più efficace e semplificata. Sono stati dunque istituiti due “*Punti di contatto unici nazionali*” presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quali referenti della procedura per il rilascio delle autorizzazioni concernenti rispettivamente, il primo, l’estrazione e il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche, e il secondo, i progetti aventi ad oggetto la trasformazione, nel rispetto della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità e di quella in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive.

L’articolo 2, al comma 1, prevede che, a seguito della presentazione da parte del promotore della domanda alla Commissione UE per il riconoscimento di un progetto di ricerca, estrazione, trasformazione o riciclo di materie prime strategiche, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all’articolo 57-*bis* del decreto legislativo 2006, n. 152, integrato dal Ministero della Difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, entro 60 giorni, sull’eventuale sussistenza di motivi ostativi alla realizzazione del progetto stesso. **Il comma 2**, relativamente ai progetti di estrazione, trasformazione o riciclo di materie prime sulla terraferma, precisa che la pronuncia del CITE sia adottata sentita la Regione interessata. **Il comma 3** statuisce, in linea con le prescrizioni del Regolamento, che i “progetti strategici” sono dichiarati di pubblico interesse nazionale e che, conseguentemente, le relative opere e gli interventi funzionali alla realizzazione dei progetti stessi sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Gli articoli 3 e 4 in linea con quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento 2024/1252/UE, prevede l’istituzione di un Punto unico di contatto nazionale presso la Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione e di un Punto unico di contatto, presso la Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti strategici di riciclaggio. I predetti Punti di contatto hanno l’obiettivo di facilitare e coordinare, tra le Amministrazioni coinvolte e i promotori dei progetti, la procedura di rilascio di ogni titolo abilitativo all’estrazione di materie prime critiche strategiche. Le istanze presentate dai promotori dei progetti 2 sono trasmesse entro 10 giorni al Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche di cui all’articolo 5 del decreto. Sono previsti termini massimi di 18 mesi per la procedura di rilascio dei titoli abilitativi per l’estrazione delle materie prime critiche strategiche, e di 10 mesi per il rilascio dei titoli abilitativi aventi ad oggetto il riciclaggio.

Termini più brevi, rispettivamente di 16 mesi per il rilascio dei titoli abilitativi all’estrazione, e di 8 mesi per il rilascio dei titoli abilitativi per i progetti di riciclaggio, sono previsti relativamente ai



progetti riconosciuti “strategici” per i quali siano pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, nonché per l’ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi. I termini di 18 e 10 mesi non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal *Comitato tecnico* di cui all’articolo 7. Si prevede, inoltre, l’applicazione di termini dimezzati e comunque non superiori a 10 mesi, per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione, sull’ampliamento o riduzione volontaria dell’area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori e sulla domanda di trasferimento della concessione e di variazione dei programmi di lavori o del piano di coltivazione. Si statuisce che, nell’ambito del perimetro della concessione, siano considerate di pubblica utilità e, pertanto, indifferibili e urgenti una serie di opere puntualmente indicate nell’articolo di riferimento. Si precisa che, qualora espressamente richiesto dal concessionario, la concessione comporta vincolo preordinato all’esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Si disciplinano altresì le condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini subordinandoli al Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e alla previa valutazione degli effetti dell’estrazione mineraria sull’ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi. Vengono fatte salve le competenze delle Regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente al settore delle industrie estrattive di seconda categoria e alle acque minerali e termali ai sensi dell’articolo 13 comma, 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, e in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382. Infine, **al comma 6 dell’articolo 4** prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano nel caso in cui nel medesimo progetto strategico sia ricompresa, oltre all’attività di estrazione e riciclaggio, anche quella della trasformazione. Mentre al comma 7 si prevede la possibilità per il Ministero dell’ambiente di conferire due funzioni dirigenziali di livello generale in deroga ai limiti previsti, in ragione delle ulteriori competenze previste dagli articoli 3 e 4.

L’articolo 5, istituisce, al primo comma, un Punto unico di contatto nazionale presso l’Unità di missione attrazione e sblocco investimenti, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 per i progetti strategici aventi a oggetto la trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L’istanza, entro 10 giorni, è trasmessa sia al Comitato tecnico di cui all’articolo 5 che alla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il comma 2 prevede un termine non superiore a 10 mesi per il rilascio, da parte della competente Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, della autorizzazione unica nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto. Inoltre, la citata autorizzazione è sottoposta al vaglio della Conferenza dei Servizi che convoca le amministrazioni competenti, comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nonché quelle per la salute e la pubblica incolumità dei cittadini. Viene precisato, quindi, che si applica l’articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 in punto di



realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale. **Il comma 3** introduce un termine più breve di 8 mesi, rispetto a quello di 10 mesi di cui al comma 2, per il rilascio dell'autorizzazione concernente i progetti riconosciuti come strategici e aventi ad oggetto la trasformazione, per i quali siano già pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e nel caso di ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto un'autorizzazione. **Il comma 4** precisa che il termine di 10 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 5.

L'articolo 6 istituisce il "Comitato per le materie prime critiche strategiche" presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che ha tra le sue peculiari funzioni quella di effettuare il monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche, nonché il coordinamento del livello delle scorte disponibili per ciascuna materia strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza. In particolare, il **comma 2** prevede che il Comitato predisponesse, con cadenza triennale, un Piano Nazionale delle Materie Prime critiche, in cui sono indicate le azioni da intraprendere al fine di attuare le strategie e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi e che sottopone all'approvazione del CITE, che, a tali fini, è integrato con il Ministro della difesa. Al **comma 3** vengono individuati le funzioni e i compiti che sono demandati al Comitato tecnico e nello specifico, al **comma 4**, si prevede che lo stesso debba facilitare i promotori dei progetti nelle fasi delle catene del valore di approvvigionamento.

Il comma 5 prevede che il predetto Comitato è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2024/1252. Inoltre, sono componenti del Comitato anche un rappresentante di ISPRA, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo nazionale del *made in Italy* di cui all'articolo 4 della legge 206/2023 e due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle Regioni. Infine, si precisa che, a bienni alternati, il Comitato è presieduto da uno dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. **Il comma 6** precisa che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza né rimborso spese. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni della segreteria tecnica del predetto Comitato, dal combinato disposto dei **commi 7 e 8**, si precisa che le stesse sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Per l'assolvimento delle predette funzioni è previsto un incremento della dotazione organica pari a 10 unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari ai sensi del sistema di classificazione professionale introdotto dal CCNL 2019-2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Capo II contiene disposizioni comuni sulle materie prime critiche volte a dettare modalità semplificate e più celeri per il rilascio dei permessi di ricerca di materie prime strategiche, con una significativa novità consistente nella previsione di una disciplina *ad hoc* che non richiede la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la



valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni. Innovativa è altresì la previsione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari, atteso che, allo stato attuale, le concessioni di coltivazione di giacimenti minerari sono soggette a canoni irrisori che vengono versati soltanto alle Regioni. Al riguardo, fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni, si rende necessaria la previsione di tale aliquota, **relativamente ai progetti "strategici"**, al fine di adeguare la normativa nazionale in materia a quella europea, ove vige un modello di pagamento sulla produzione, nonché di implementare i processi di estrazione in modo da sostenere la crescita economica del Paese, in linea con il principio dettato dal Regolamento europeo in punto di autosufficienza degli Stati membri nell'approvvigionamento delle materie prime critiche.

Il presente Capo include, inoltre, disposizioni per il recupero di risorse minerarie contenute nei rifiuti estrattivi, tenuto conto della significativa quantità di rifiuti di estrazione presente nelle strutture chiuse o abbandonate e del relativo potenziale di recupero dagli stessi di materie prime critiche, nonché le disposizioni per lo sviluppo della ricerca mineraria di base e del Programma di esplorazione nazionale.

La ripresa dell'attività produttiva delle suddette strutture viene subordinata all'elaborazione ed alla presentazione di un Programma di lavori, per le strutture con concessione mineraria ancora vigente, ed alla predisposizione di un "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici", che per le strutture chiuse o abbandonate e senza titolo minerario vigente deve in ogni caso dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale delle operazioni.

Di peculiare interesse per la ricerca mineraria sono altresì le disposizioni che disciplinano, da un lato, il Programma di esplorazione nazionale il quale, conformemente alla previsione di cui all'articolo 19 del Regolamento UE 2024/1252, deve essere adottato da ciascun Stato membro, dall'altro, quelle che disciplinano il Registro nazionale delle aziende delle catene del valore strategico che operano sul territorio nazionale in una serie di settori strategici della filiera nazionale di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2024/1252.

Nello specifico, si prevede che l'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale- Servizio Geologico d'Italia elabori il predetto Programma di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le cui attività di indagine e di esplorazione prodromiche all'elaborazione del citato Programma si svolgono con tecniche non invasive e secondo i più moderni e sostenibili standard di ricerca.

Si sottolinea altresì l'importanza della disposizione che prevede l'istituzione del Registro nazionale delle aziende delle catene del valore strategico avente il precipuo scopo di identificare e monitorare le grandi imprese che necessitano di materie prime per la strategicità dei settori funzionali alla transizione verde e digitale, nonché di stimare i fabbisogni nazionali in modo da condurre prove di stress necessarie per identificare le vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento.

L'articolo 7 recante Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche strategiche ha l'obiettivo di semplificare il rilascio del permesso di ricerca prevedendo una disciplina in cui non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza, quando la ricerca è effettuata secondo



determinate modalità, individuate al **comma 1**, tra le quali: rielaborazione e analisi dei dati esistenti; preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti condotti con l'ausilio di strumentazione GPS e di spettrometri; effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti; prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi; campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua.

Il **comma 2**, prevede che ISPRA e la Sovrintendenza territorialmente competente, operano attività di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca realizzati con le modalità di cui al primo comma e sul rispetto dei requisiti previsti, segnalando al MIMIT e al MASE l'eventuale adozione del provvedimento di interruzione del progetto, mentre il **comma 3** precisa che gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovrintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8, al comma 1, reca l'istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerali ed in particolare, relativamente alle concessioni minerarie relative ai progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, prevede l'onere per il titolare della predetta concessione di corrispondere un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5% e il 7% in favore dello Stato per i progetti di estrazione in mare, nonché in favore dello Stato e della Regione, ove insiste il giacimento per i progetti. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo "Sovrano" di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per riattivare e potenziare la filiera industriale nazionale lungo la catena del valore. Il **comma 2** dispone che le entità della aliquota da versare, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto sono demandati a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata. Il **comma 3** precisa che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ex art. 36 del codice della navigazione e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lett. pp) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'articolo 9, al fine di incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche, prevede che le disposizioni di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione



delle miniere nel Regno), purché compatibili, siano estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

Il **comma 2** prevede una serie di interventi di modifica al d.lgs. 117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, includendo ulteriori tipologie di rifiuti, connessi ad attività minerarie chiuse o abbandonate, materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive, deposito di rifiuti estrattivi storici.

Inoltre, allo stesso decreto legislativo 117/2008 viene aggiunto l'articolo 5-*bis*, che istituisce un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici. Segnatamente il **primo comma** del nuovo articolo 5-*bis* introduce la possibilità, per un soggetto aspirante concessionario di un sito abbandonato e/o chiuso, il cui titolo minerario non sia più vigente, di recuperarlo in seguito all'elaborazione di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici" che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, nonché la coerenza con le azioni previste dal progetto di bonifica. Il **comma 3** prevede che, in caso di contaminazione delle strutture di deposito censite, il Piano indica gli interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Infine, il **comma 4** del predetto articolo 5-*bis* dispone che il Piano deve essere aggiornato con le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, riguardo alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate.

L'**articolo 10** prevede l'elaborazione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)-Servizio Geologico d'Italia, del Programma nazionale di esplorazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 2024/1252, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il **comma 2** specifica che il predetto Programma contiene l'indicazione di milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del relativo finanziamento e l'affidamento dello stesso mediante procedura di gara.

Secondo quanto disposto dal **comma 3**, il Programma di esplorazione è finalizzato a definire la mappatura dei minerali, la composizione chimica dei terreni e contiene altresì le attività di indagine geognostiche e di esplorazione. Il **comma 4** precisa che per l'elaborazione del suddetto Programma, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca può avvalersi di risorse esterne.

Il **comma 6** stabilisce che il Programma di esplorazione viene approvato dal Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche (CITE) entro il 24 aprile 2025, e viene pubblicato sui siti web dei sopracitati Ministeri.

Sulla base degli esiti del Programma di esplorazione, il **comma 7** prevede la pubblicazione sul sito di ISPRA della nuova Carta mineraria aggiornata entro il 24 maggio 2025, le cui informazioni di base raccolte sulle materie prime critiche sono accessibili su richiesta dell'interessato.

Il **comma 8** precisa che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ISPRA può procedere alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate che contengono materie prime critiche e minerali vettori delle medesime e provvede altresì a pubblicare una prima mappa accessibile all'utenza, nelle more della pubblicazione della Carta mineraria di cui al precedente comma.

Il **comma 9** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della norma e reca la copertura finanziaria.



L'**articolo 11, comma 1**, prevede che il Ministero delle imprese e del Made in Italy effettua il monitoraggio delle catene del valore strategiche, la misurazione del fabbisogno nazionale la conduzione di prove di stress.

Al **comma 2** è istituito il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per le attività di cui al primo comma. Con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy è definita la tipologia dei dati e le eventuali esenzioni che le imprese strategiche, di cui al comma 3, devono trasmettere al Registro. Sono, altresì, trasmessi al suddetto registro i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche e strategiche e dei rottami ferrosi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento (UE) 2024/1252, vengono individuate le imprese che utilizzano le materie prime strategiche in una serie di settori cruciali della filiera industriale nazionale relativi alla mobilità sostenibile, degli aeromobili, dei dispositivi elettronici mobili e delle apparecchiature per le reti elettriche, componenti connesse alla robotica e alle energie rinnovabili. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale Ministero delle imprese e del made in Italy ed è aggiornato annualmente.

Il **comma 5** prevede che per l'istituzione del Registro e per le attività funzionali all'implementazione dello stesso è autorizzata, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 mila euro a decorrere dal 2026. Agli oneri si provvede mediante risorse del MIMIT.

L'**articolo 12** prevede l'applicazione di termini ridotti nella risoluzione delle controversie dinanzi al Tribunale amministrativo regionale relativamente alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, in virtù del richiamo all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 sui giudizi connessi a procedure amministrative riguardanti interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

Il **Capo III** contiene le disposizioni che si prefiggono come obiettivo quello di garantire un accesso facilitato agli strumenti di finanziamento necessari all'approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche ed indispensabili nel rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale, in linea con la strategia europea capace di coniugare le esigenze sociali e produttive delle filiere strategiche con quelle ambientali.

A tal fine, viene incrementato, da un lato, il Fondo nazionale del *made in Italy* di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, nel rispetto della disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato e, dall'altro, viene aggiunto il comma 8-*septies* all'articolo 33 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede l'operatività dei fondi di investimento negli asset immobiliari strumentali all'operatività delle imprese delle filiere strategiche.

Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, verranno definiti i requisiti di accesso al predetto Fondo, le condizioni, i criteri e le tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse, di individuazione dei veicoli di investimenti e dei soggetti gestori con la relativa remunerazione.



Per stimolare le attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche, è indispensabile favorire gli investimenti nei settori connessi alle predette materie, e in questa ottica si pone la previsione di cui **all'articolo 13** che introduce alcune modifiche all'articolo 4 della legge n. 206/2023, istitutivo del Fondo nazionale del *made in Italy*.

L'articolo 13 apporta, **al comma 1**, delle modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 relativo al Fondo nazionale del *made in Italy*. In particolare, **alla lettera a)** tra gli obiettivi che devono essere perseguiti tramite il Fondo si prevede il supporto anche con riferimento alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche.

Con la lettera b) si **modifica** il comma 2 prevedendo che il Fondo possa essere progressivamente incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni (all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), per un importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità pubbliche complessive dello stesso, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo.

Con la lett. c) si prevede che i soggetti gestori possano essere più di uno ciò al fine di assicurare una particolare specializzazione degli stessi di cui almeno uno, in house, specializzato in mining **chiarendo** che il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori è pari, comunque, a 2.500.000 euro annui "complessivi".

Gli interventi apportati contengono modifiche di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Quanto alla modifica prevista dalla lett. c) che consente di individuare più soggetti gestori del Fondo, la stessa non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, considerato che è stabilito che il limite complessivo per il pagamento delle commissioni ai predetti gestori rimane quello originariamente previsto pari a 2.500.000 euro annui, a valere sulle risorse del Fondo.

L'articolo 14, al comma 1, reca modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e nello specifico alla lettera a) inserisce il codice riferito ai rottami ferrosi, alla lettera b) prevede che presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un Tavolo permanente per il monitoraggio per gli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche e preposto anche alla valutazione e promozione di azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo ed internazionale. I componenti del suddetto Tavolo appartengono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dell'ICE e delle associazioni di categoria interessate. Possono presenziare, inoltre, rappresentanti di altri Ministeri. Infine, prevede (aggiuntivo comma 3 ter) che dalla partecipazione ai lavori del predetto Tavolo non sono previsti compensi, rimborsi, spese e gettoni di presenza, o qualsiasi altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 15, nell'ottica di coordinamento della normativa sulla Governance nazionale, introduce alcune modifiche all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in particolare alla lettera a) introduce la nuova peculiare funzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) consistente nel rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche; alla lettera b) prevede che il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, e si pronuncia sulla richiesta di valutazione dello status di progetto strategico relativo all'estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime strategiche.

L'articolo 16, al comma 1, lettera a), apporta modifiche all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, relativo



alla “realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l’acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, autorizzando, per l’anno 2024, la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro.

In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 1° settembre 2023 ha previsto, tra l’altro, l’acquisizione da parte del Ministero di una quota di partecipazione di minoranza, compresa fra il 15 e il 20 per cento, del capitale di NetCo, nel limite massimo di risorse di 2.200 milioni. NetCo è la società che acquisterà la rete fissa di telecomunicazioni da TIM e che sarà controllata dal Fondo d’investimento statunitense KKR e partecipata da altri investitori internazionali e dai Fondi italiani gestiti da F2i SGR. Inoltre, l’importo stanziato potrà essere in parte utilizzato per l’acquisizione del controllo, da parte del Ministero, del capitale di Telecom Italia Sparkle, società attiva nelle infrastrutture di trasmissione internazionale di voce e dati.

Il residuo ammontare di 325 milioni riguarda lo stanziamento per l’impegno che il Ministero dell’economia e delle finanze ha nei confronti di DLH, società del Gruppo Lufthansa, per l’eventuale riacquisto dalla stessa DLH della partecipazione che tale società potrà acquisire in Italia Trasporto Aereo ITA.

Per poter dare attuazione a quanto disposto dalla norma, considerando che la società NetCo sarà costituita entro il mese di giugno 2024 e il Ministero dovrà provvedere a sottoscrivere e versare la propria quota di partecipazione, si rende necessario che le somme individuate nella disposizione normativa, si rendano disponibili per l’anno 2024.

Il **comma 1, lettera b)** dell’articolo in esame, introduce il comma 1-*bis*, all’articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104. La finalità dell’introduzione di tale comma è quella di fornire certezza giuridica e stabilire un quadro normativo coerente con il settore di operatività, trattandosi di operazioni attinenti a società di rilievo strategico che operano sul mercato.

Si rende pertanto necessario prevedere l’applicazione delle norme di diritto comune per consentire l’operatività a condizioni simmetriche a qualunque altro operatore sul mercato, trattandosi di settori strategici.

L’articolo 17 disciplina l’entrata in vigore.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'articolo 1 individua gli obiettivi generali e i principi del decreto, stabilendo il preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1252. L'articolo, nel definire gli ambiti di intervento e i criteri che devono orientare l'azione amministrativa, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede che, quando è presentato alla Commissione UE una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro 60 giorni. In caso di mancato rispetto dei predetti termini, resta ferma la disciplina prevista dalla legge 241/1990. Nel caso di progetti sulla terraferma la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione. **Il comma 1 e 2** del presente articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **Il comma 3** stabilisce, invece, che dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione UE i progetti assumono la qualità di "progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti". Tale qualificazione non comporta alcun accesso a forme di finanziamento particolari o a fondi e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 e l'articolo 4 istituiscono presso le Direzioni generali competenti del Mase i seguenti punti di contatto:

- a) uno per i progetti strategici di "estrazione",
- b) uno per i progetti strategici di riciclaggio".

Si prevede che il proponente presenti l'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo al punto di contatto che è tenuto a trasmettere la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. La disposizione, in linea con uno degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1252, individua presso le Direzioni generali competenti i relativi punti di contatto che hanno l'obiettivo di facilitare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relativi alle materie prime critiche strategiche e di agevolare il rapporto con il promotore del progetto. Le Direzioni generali competenti del MASE svolgono già i predetti compiti. Inoltre, il comma 7 dell'articolo 4 per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 3 e 4, detta specifiche disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, come dettagliato più avanti. Pertanto, dall'attuazione degli articoli in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si stabiliscono, inoltre, i termini di durata dei relativi procedimenti, riducendoli rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1252, a 18 mesi per l'estrazione e 10 per il riciclaggio. Si riducono rispettivamente a 16 mesi e a 8 mesi, i termini per il rilascio dei titoli abilitativi riferiti a progetti strategici per i quali sono pendenti i procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e si prevede la proroga (non superiore a tre mesi) dei termini massimi individuati in caso di circostanze eccezionali. **L'articolo 3, prevede, al comma 6** che i termini previsti dal DPR 382/1994 per il rinnovo delle concessioni di coltivazione sono dimezzati e comunque non possono essere superiori a 10 mesi.

Si tratta di disposizioni di carattere procedimentale, essendo volte a definire termini amministrativi con l'obiettivo di accelerare, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1252, i vari



procedimenti previsti per il rilascio dei diversi titoli abilitativi. Le disposizioni quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, comma 7, prevede che entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili e urgenti e che la concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La dichiarazione di pubblica utilità e del carattere di indifferibilità e urgenza non determina alcun accesso a finanziamenti o fondi, per cui la disposizione ha carattere ordinamentale. **Il comma 8** si limita a precisare che i titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati sulla base del programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche di cui all'articolo 10. **Il comma 9** fa salve le competenze delle Regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, e, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382. Le disposizioni, di carattere procedurale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 4, i commi da 1 a 6 sono disposizioni (come chiarito e definito sopra) che hanno un carattere ordinamentale avendo l'obiettivo di introdurre tempi certi di definizione dei procedimenti amministrativi e, in sostanza, accelerare le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di riciclaggio. Si tratta di disposizioni che non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto **al comma 7** si prevede la possibilità del Ministero dell'ambiente di conferire al massimo due incarichi dirigenziali di livello generale in deroga al limite percentuali di cui all'articolo 19, comma 4, del TUIPI. L'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 attribuisce all'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, anche le competenze di Punto di contatto unico nazionale per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche. In particolare, **il comma 1** stabilisce che il promotore del progetto presenta la domanda all'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti che la trasmette, entro 10 giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Sia l'Unità di missione che la Direzione generale competente per le materie prime critiche svolgono già funzioni analoghe in materia di investimenti, di assistenza alle imprese, di rilascio di autorizzazioni. Non si tratta, dunque, di attribuzione di nuove competenze e sia l'Unità di missione che la Direzione generale provvedono, pertanto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Peraltro, ci si attende un numero di progetti strategici di raffinazione non superiore a due / tre per anno che non determinano, dunque, alcun aggravio nello svolgimento delle ordinarie attività amministrative che sono svolte. **Il comma 2** prevede che l'autorizzazione unica sia rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i 10 mesi. Il comma 2, inoltre, individua misure



di semplificazione volte ad accelerare le procedure nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione, nel quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso. Si prevede, infine, l'applicazione dell'articolo 13, comma 6 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, che stabilisce che la predetta autorizzazione unica tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione. Il comma contiene misure di semplificazione che hanno un carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, **i commi 3** (riferiti ai procedimenti già avviati prima del riconoscimento del progetto come strategico) e **4** (riferiti alla proroga) definiscono i termini massimi di durata dei procedimenti. Il **comma 5** prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 istituisce il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. **I commi da 1 a 3** stabiliscono i compiti e le funzioni attribuite al predetto Comitato. **Il comma 4**, in particolare, chiarisce che il Comitato ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo. **Il comma 5** definisce la composizione del Comitato del quale fanno parte due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2024/1252. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante di ISPRA, designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle Regioni. **Il comma 6** prevede che per la partecipazione al Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Sul punto si precisa che il Comitato tecnico è destinato a svolgere le funzioni del tavolo tecnico materie prime critiche di cui al decreto MIMIT-MASE del 15 settembre 2022 che, conseguentemente, verrà soppresso. Il tavolo tecnico, rispetto al quale non era stato previsto alcuno stanziamento di risorse, del resto si è riunito soltanto poche volte. L'obiettivo della disposizione in esame è quello di rafforzare, invece, i compiti che erano stati assegnati al predetto tavolo, mediante l'istituzione di uno specifico Comitato, con una composizione più ampia, che meglio persegue gli obiettivi generali previsti dal Regolamento (UE) 2024/1252.

Il comma 7 prevede che le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. La dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy è incrementata di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per quello che riguarda i costi indiretti di funzionamento dell'ufficio, si evidenzia che saranno utilizzate le risorse strumentali già presenti all'interno del Ministero. Per i costi diretti derivati dall'autorizzazione d'incremento del personale, sono utilizzati i dati di seguito riportati:



MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione e pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (5 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Furzionari	23.501,93	1.958,49	4.528,68	4.213,13	12.887,51	47.089,74	2.721,79	49.811,53	10	207.548,04	498.115,30

	Onere annuale unitario calcolato su 220 giornate lavorative	Unità	Onere 2024 (5 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Buoni pasto	1.540,00	10,00	6.416,67	15.400,00

	Onere 2024 (5 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Oneri assunzionali	207.549,00	498.116,00
Buoni pasto	6.417,00	15.400,00
TOTALE	213.966,00	513.516,00

Alle somme sopra riportate, sono aggiunti euro 1.540,00 per i buoni pasto annuali per ciascuna unità, calcolati su n. 220 giornate lavorative utili.

Considerando la possibilità di avvalersi anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni nelle more delle procedure concorsuali è stato previsto un rateo per l'anno 2024 dal 1 agosto 2024.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.

Agli oneri derivanti, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità di bilancio.

L'articolo 7 prevede al comma 1 misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche escludendo la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente quanto la ricerca è effettuata con specifiche modalità individuate dalla disposizione. La disposizione è di carattere procedurale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **II**



comma 2 prevede che il permesso di ricerca sia comunicato al punto di contatto per i progetti strategici di “estrazione” e “riciclaggio”, che a sua volta provvede a comunicarlo al Comitato tecnico. L’ISPRA e la Sovrintendenza territorialmente competente, vigilano e controllano i progetti di ricerca che sono presentati; nel caso di irregolarità i suddetti enti provvedono ad interrompere il progetto. Infine, il **comma 3** statuisce che gli oneri connessi alle attività di controllo e verifica di cui al comma 2 effettuate dall’ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovrintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 8 istituisce una aliquota di produzione in materia di giacimenti minerali. Il titolare della concessione è tenuto a corrispondere annualmente il valore di un’aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5% e il 7% in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della Regione sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma. Sul punto si precisa che l’aliquota del 5-7% è unica sia per lo Stato e per le Regioni. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. Le somme in favore della Regione sono versate direttamente alla stessa. L’obiettivo dell’intervento si rende necessario al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche e in modo da implementare gli investimenti necessari all’approvvigionamento delle filiere produttive strategiche nazionali. Il **comma 2** dispone che l’entità delle aliquote di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le Regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle Regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall’avvio del progetto, sono definite con un decreto adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza Unificata. Si precisa che le eventuali misure compensative riguarderanno solo la quota regionale dal momento che la quota statale è tutta destinata al Fondo di cui all’articolo 4 della legge 206 del 2023. Il **comma 3** chiarisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento dell’entrata in vigore del decreto né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall’originario titolo. In generale, si chiarisce che le risorse sono in aggiunta a quanto già assegnato alle Regioni per le concessioni precedenti.

L’articolo 9, al fine di incrementare il recupero di materie prime critiche, prevede che le disposizioni di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 siano estese anche alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, per promuovere le attività connesse alle concessioni minerarie. Prevede una serie di interventi di modifica al d.lgs. 117/2008 introducendo un articolo 5-bis, che istituisce un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici. Il **primo comma** introduce, in particolare l’articolo 5 bis nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la possibilità, per un soggetto aspirante concessionario di un sito abbandonato e/o chiuso, il cui titolo concessorio abbia perso efficacia, di recuperarlo in seguito all’elaborazione di uno specifico



“Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici” che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell’intero ciclo di vita delle operazioni, nonché la coerenza con le azioni previste dal progetto di bonifica. Il “Piano di recupero” indica anche gli eventuali interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente e deve essere aggiornato con le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario. L’elaborazione del Piano non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non incide sui procedimenti di bonifica nei siti contaminati.

L’articolo 10 contiene la disciplina del Programma di esplorazione nazionale che, come previsto dal Regolamento UE 2024/1252, deve essere adottato da ciascun Stato membro entro il 24 maggio 2025 e sottoposto a riesame quinquennale. Il Programma di esplorazione è finalizzato a definire la mappatura dei minerali, la composizione chimica dei terreni e contiene altresì le attività di indagine geo-scientifiche e di esplorazione, svolte con tecniche non invasive e secondo i più moderni standard di esplorazione e ricerca, e che non sono sottoposte a valutazione e alle autorizzazioni ambientali. **Il primo comma** prevede che la competenza a elaborare il suddetto Programma è attribuita all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)-Servizio Geologico d’Italia, sulla base di una convenzione, stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che riporta l’indicazione della milestone e del relativo target e il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell’affidamento e del relativo finanziamento (comma 2). Il comma 4 prevede che Ispra possa avvalersi di competenze esterne nell’ambito dei finanziamenti disposti al successivo comma 9. **Il comma 6** stabilisce che il CITE provveda ad approvare il Programma e a pubblicarlo sul sito web del MASE, **mentre il comma 7** stabilisce che la Carta mineraria aggiornata, sulla base del Programma, sia pubblicata sul sito di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Infine, **il comma 8 prevede che ISPRA** entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.

Il comma 9 prevede lo stanziamento di 3,5 milioni di euro complessivi così ripartiti:

- quanto a 500.000 mila euro per l’anno 2024;
- quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2025.

Le somme sono destinate alla elaborazione di una serie di campagne di analisi che devono essere svolte sul territorio nazionale e che comportano costi relazionati alle diverse metodologie di intervento e alle difficoltà logistiche dei luoghi. Scopo della ricerca di base è quello di individuare le aree più promettenti dal punto di vista minerario e di fornire indicazioni di massima sul potenziale minerario (minerali presenti, tenori e stime dei volumi). Queste aree dovrebbero essere aperte a progetti di ricerca mineraria operativa, solitamente molto onerosi, a carico delle compagnie minerarie. Le predette somme sono, altresì, destinate, come esplicitamente richiesto anche dal regolamento EU, Art. 19, comma 2e), alle attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti. Sulla base dell’analisi del progresso saranno individuate le aree da sottoporre ad approfondimenti tramite specifici lavori di campo, da remoto, e con campagne analitiche. Nonostante i costi possano essere molto diversi da zona a zona, si stima un costo medio per singola area di circa 150.000 €. Restano comunque esclusi i sondaggi profondi la cui necessità sarà valutata caso per caso.

In sintesi, il programma sarà composto:



- Analisi e rielaborazione dei dati pregressi ed inserimento del DB Minerario nazionale gestito da ISPRA
- Prima identificazione ragionata delle aree promettenti dal punto di vista della presenza di Materie prime Critiche e Strategiche, a cura del CTS
- Approfondimenti su circa 40 aree con tecniche non invasive tramite:
 - Rilevamento geologico-minerario: Lavoro di campo per cartografare tipi di rocce, strutture, zone di alterazione e minerali presenti, tramite l'utilizzo anche di spettrometri portatili e indirizzati da analisi da remoto
 - Campionamento Geochimico: Raccolta di campioni di suolo, sedimenti fluviali e rocce per analisi del contenuto mineralogico
 - Indagini Geofisiche: Indagini non invasive utilizzando metodi magnetici, gravimetrici o elettromagnetici per mappare le caratteristiche del sottosuolo.
 - Telerilevamento ed altre tecniche (es. raggi cosmici): Utilizzo di immagini satellitari per identificare firme spettrali dei minerali e caratteristiche geologico-strutturali da remoto. Analisi ottiche, multispettrali ed iperspettrali. Sperimentazioni con particelle cosmiche (muoni).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.”

L'articolo 11 prevede al primo comma che il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress. **Il comma 2** istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al comma 2. A tale compito l'Agenzia provvede con le risorse umane strumentali disponibili a legislazione vigente. **Il comma 3** prevede che con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'art. 24 del Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024. Infine il comma 4 per l'istituzione del Registro è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e 200.000 mila euro a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità di bilancio.

La spesa prevista per il 2025 pari a 1 milione di euro tiene conto delle seguenti voci:



- quanto a euro 600.000 per la progettazione e l'acquisto delle soluzioni IT e dei relativi applicative, incluso l'utilizzo di infrastruttura cloud per l'istituzione del Registro. Le stime tengono conto di quanto previsto dagli accordi quadro CONSIP, in settori analoghi.
- quanto a euro 400.000 mila euro per l'acquisto di data base gestiti da soggetti privati specializzati nei settori, ovvero la stipula di convenzioni con i titolari delle predette base dati.

La spesa prevista a decorrere dal 2026 pari a 200.000 mila euro è funzionale alla manutenzione e alla gestione ordinaria del Registro.

L'articolo 12 prevede una disciplina più celere con termini ridotti anche per la risoluzione delle controversie dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale relativamente alle procedure per il riconoscimento, il rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni dei progetti strategici, estendendo quindi l'applicazione della norma di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022 che concerne i giudizi connessi ad interventi finanziati con risorse PNRR. Si tratta di una disposizione ordinamentale che non implica maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13, apporta, **al comma 1**, delle modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 relativo al Fondo nazionale del made in Italy. In particolare, **alla lettera a)** tra gli obiettivi che devono essere perseguiti tramite il Fondo si prevede il supporto anche con riferimento alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche.

Con la lettera b) si **modifica** il comma 2 prevedendo che il Fondo possa essere progressivamente incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni (all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), per un importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità pubbliche complessive dello stesso, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo.

Con la lett. c) si prevede che i soggetti gestori possano essere più di uno ciò al fine di assicurare una particolare specializzazione degli stessi di cui almeno uno, in house, specializzato in mining **chiarendo** che il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori è pari, comunque, a 2.500.000 euro annui "complessivi".

Gli interventi apportati contengono modifiche di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Quanto alla modifica prevista dalla lett. c) che consente di individuare più soggetti gestori del Fondo, la stessa non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, considerato che è stabilito che il limite complessivo per il pagamento delle commissioni ai predetti gestori rimane quello originariamente previsto pari a 2.500.000 euro annui, a valere sulle risorse del Fondo.

Il comma 2 introduce delle modifiche alla norma in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, aggiungendo un ulteriore comma che prevede che la società di gestione del risparmio di cui al comma 1 possa costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 206 del 2023. Si precisa, inoltre, che i fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente, in a) asset immobiliari anche pubblici o assegnati in concessione, nonché b) in strumenti di rischio emessi da società di cui alla lettera a) il cui rendimento è collegato a beni e diritti immobiliari strumentali, anche derivanti da concessione, che siano stati trasferiti dai predetti fondi, successivamente alla valorizzazione per il mercato. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel momento in cui definisce ulteriormente gli ambiti e i criteri di investimento che possono orientare l'azione dei Fondi - istituiti ai sensi dell'art. 33 del decreto legge n. 98/2011 – quale, nello



specifico i settori individuati dall'art. 4 della legge sul made in Italy. La disposizione ha carattere ordinamentale avendo la funzione di coordinare due disposizioni e conseguentemente non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 dispone la modifica dell'art. 30 del decreto-legge n. 21 del 2022. Più precisamente, al primo comma, alla lettera a) inserisce il codice di riferimento dei rottami ferrosi, mentre alla lett. b) prevede l'istituzione di un tavolo tecnico permanente presso il MAECI per monitorare il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. La lettera b) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto dell'espressa esclusione per i componenti del citato tavolo di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

L'articolo 15 modifica l'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di chiarire che il CITE, nell'ambito dei compiti assegnati, deve approvare anche il Programma Nazionale di Esplorazione di cui all'articolo 10 del presente decreto e coordinare la disposizione con quanto previsto dal decreto.

L'articolo 16, al comma 1, lettera a), apporta modifiche all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, relativo alla "realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", autorizzando, per l'anno 2024, la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro.

Ai relativi oneri, pari a 2.525 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato il 1 settembre 2023 ha previsto l'acquisizione da parte del Ministero di una quota di partecipazione, tra l'altro, di minoranza compresa fra il 15 e il 20 per cento del capitale di NetCo, nel limite massimo di risorse di 2.200 milioni, società che acquisterà la rete fissa di telecomunicazioni da TIM e di una partecipazione di controllo del capitale di Telecom Italia Sparkle, società attiva nelle infrastrutture di trasmissione internazionale di voce e dati.

Dati i tempi di esecuzione dell'operazione, si rende necessario che le somme individuate nella disposizione normativa, si rendano disponibili per l'anno 2024.



Il **comma 1, lettera b)** dell'articolo in esame, introduce il comma 1-bis, all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104. La finalità dell'introduzione di tale comma è quella di fornire certezza giuridica e stabilire un quadro normativo coerente con il settore di operatività, trattandosi di operazioni attinenti a società di rilievo strategico che operano sul mercato.

Si rende pertanto necessario prevedere l'applicazione delle norme di diritto comune per consentire l'operatività a condizioni simmetriche a qualunque altro operatore sul mercato, trattandosi di settori strategici.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore del decreto.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.

25/06/2024



Decreto-legge "Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (milioni di euro)																
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricazione				Inciambamento netto		
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026
6	7		Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - personale	S	C	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5
6	7		Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - effetti riflessi	E	TC					0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
6	7		Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - buoni pasto	S	C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	8		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-0.2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.2	-0.5	-0.5
10	9		Risorse da destinare all'elaborazione e all'attuazione del Programma Nazionale di Esplorazione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - Servizio Geologico d'Italia	S	C	0.5	3.0			0.5	3.0			0.5	3.0	
10	9		Utilizzo delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, di cui all'art. 6, c. 17, del DLgs 152/2006	S	C	-0.5	-3.0			-0.5	-3.0			-0.5	-3.0	
11	4		Istituzione e implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategico	S	C	1.0	0.2	0.2	0.2		1.0	0.2	0.2		1.0	0.2
11	4		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-1.0	-0.2	-0.2	-0.2		-1.0	-0.2	-0.2		-1.0	-0.2
16	1	a)	Risorse da destinare al finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico (acquisto, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di una partecipazione di minoranza al capitale della società NetCo e di una partecipazione di controllo nel capitale di Telecom Italia Sparkle)	S	K	2.525.0				2.525.0						
16	1	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT											
16	1	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	K					-2.525.0						
			Entrate	E		2.525.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
			Spese	S		2.525.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SALDO			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2024.

**Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche
di interesse strategico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante « Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno »;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo »;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante « Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali »;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro »;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante « Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE »;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica »;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante « Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 »;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici »;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) » e, in particolare, l'articolo 1, comma 289;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante « Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato »;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, recante « Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale »;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2024, recante « Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE

Articolo 1.

(Obiettivi generali e principi)

1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate

all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 2.

(Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)

1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.

2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Articolo 3.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche)

1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi.

4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.

5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.

7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente

marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.

9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

Articolo 4.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i dieci mesi.

4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.

5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto

strategico è ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.

7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5.

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche)

1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto di contatto unico, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a otto mesi.

4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi,

in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:

a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;

b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.

2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.

3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:

a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;

b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea;

c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;

d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;

e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;

f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.

4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.

5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che compongono il Comitato medesimo.

6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area

Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE

Articolo 7.

(Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)

1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità:

- a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
- b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
- c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
- d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;
- e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
- f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
- g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;

h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).

2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'adozione del relativo provvedimento.

3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovrintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a

vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera *pp*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 9.

(Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « lettera *d)* » sono aggiunte le seguenti: « e *d-bis)* »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

« *d-bis)* rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera *d)*, ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto; »;

2) dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti:

« *f-bis)* risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera *d-bis)*;

f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera *d-bis)*, potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione; »;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. – (*Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici*) – 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici". Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.

2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.

3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.

4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente. ».

Articolo 10.

(*Programma nazionale di esplorazione*)

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.

2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di *milestone* e *target* il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.

3. Il Programma include:

- a) mappatura dei minerali su scala idonea;
- b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
- c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;

d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.

4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.

5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili *standard* di esplorazione e ricerca.

6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito *internet* di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 11.

(Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire

l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al secondo periodo.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto è aggiornato annualmente.

4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 12.

(Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici)

1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

CAPO III

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 13.

(Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)

1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il raf-

forzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « attività di » sono inserite le seguenti: « estrazione, trasformazione, »;

b) al comma 2, le parole: « , mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, » sono soppresse e dopo le parole: « disponibilità complessive dello stesso » sono aggiunte le seguenti: « , con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese *target*, effettuati con le risorse del Fondo »;

c) al comma 6, le parole: « al gestore individuato » sono sostituite dalle seguenti: « ai gestori individuati » e dopo le parole: « la spesa di 2.500.000 euro » sono inserite le seguenti: « complessivi ».

2. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 8-*septies*. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:

a) negli *asset* immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;

b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera *a)* il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari strumentali ».

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « I rottami ferrosi » sono inserite le seguenti: « ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, »;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine

di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.

3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma *3-bis* non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati. ».

Articolo 15.

(Misure di coordinamento)

1. All'articolo *57-bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « e la relativa programmazione » sono inserite le seguenti: « e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello *status* di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale. ».

Articolo 16.

(Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. All'articolo *13-bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « per l'anno 2023 », sono sostituite dalle seguenti « per l'anno 2024 »;

b) è aggiunto il seguente comma:

« *1-bis.* Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo *23-bis* del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0096780